

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA**Indicazioni geografiche proposte dalla Cina ai fini della protezione nell'Unione europea**

(2019/C 265/07)

Nel quadro dei negoziati con la Cina per un accordo di cooperazione e protezione delle indicazioni geografiche (in prosieguo, «l'accordo»), le autorità cinesi hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell'accordo, l'indicazione geografica di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tale indicazione geografica vada protetta in forza del futuro accordo come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:

- a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
- b) è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell'Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf
- c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
- d) danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L'eventuale protezione dei nomi in questione nell'Unione europea è subordinata all'esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche ⁽²⁾

Nome registrato nella Repubblica popolare cinese	Traslitterazione (*)	Traduzione (*)	Descrizione sintetica
六安瓜片	Lu'an Guapian	Tè Lu'an a forma di seme di melone	Tè

(*) Solo a titolo informativo

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Nome comunicato dalle autorità cinesi nell'ambito dei negoziati e registrato in Cina.